



COMUNE DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA

N. 16/2018 reg. delib.

Verbale di deliberazione per Approvazione Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, L'Azienda Forestale Trento-Sopramonte e le ASUC di Vigolo Baselga, Baselga del Bondone, Sopramonte e Villamontagna

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, L'Azienda Forestale Trento-Sopramonte e le ASUC di Vigolo Baselga, Baselga del Bondone, Sopramonte e Villamontagna

L'anno duemiladiciotto addì 27 dicembre alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Villamontagna al Rifugio Campel, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Comitato dell'ASUC di Villamontagna nelle persone dei signori componenti:

PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente

FABIO DECARLI Membro

LUCA LORENZ Membro

DAVIDE MORELLI Membro

STEFANO TOMASI Membro

Assiste alla seduta il avv. **Elisa Molinari**, in qualità di segretario dell'ASUC.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto:

Deliberazione nr. 16 di data 27.12.2018

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, L'Azienda Forestale Trento-Sopramonte e le ASUC di Vigolo Baselga, Baselga del Bondone, Sopramonte e Villamontagna

IL COMITATO A.S.U.C.

PREMESSO CHE

- il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al miglioramento ed alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblici e di uso civico, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici;

- la L.P. 16/08/1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale), ora abrogata, prevedeva che i Comuni e le A.S.U.C. fossero tenuti a provvedere al servizio in argomento nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza costituite in base ad appositi provvedimenti provinciali, consorziandosi per la gestione unitaria del servizio qualora nella circoscrizione fossero compresi beni di pertinenza di più enti o amministrazioni;
- l'Azienda Forestale di Trento e Sopramonte ad oggi svolge il servizio anche sui territori sui quali nel tempo si sono costituite le Amministrazioni di uso civico di Baselga del Bondone, Vigolo Baselga e Villamontagna;
- La L.R. 4/01/1993, n. 1 e ss. mm. (recante il Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) ha previsto lo scioglimento dei consorzi di funzioni esistenti e la loro conversione in una delle forme collaborative intercomunali previste dalla stessa legge, in attuazione di questa disposizione, la L.P. 30/12/2014, n. 14 ha disposto all'art. 72 lo scioglimento dei consorzi di vigilanza boschiva e la loro sostituzione con la forma collaborativa della convenzione
- la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 – legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura – come modificata dalla L.P. 14/2014, abrogando la precedente L.P. 23/1976, stabilisce che i comuni assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale con apposito regolamento (art. 106);
- la medesima L.P. 11/2007 dispone che “lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 è deliberato dagli enti aderenti entro la data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 106. Nel caso di mancata adozione del regolamento lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015” (art. 114). Nella medesima disposizione è altresì stabilito che “fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale ... resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976”;
- constatato che con deliberazione della Giunta Provinciale del 21/07/2017 n. 1148, La Provincia Autonoma di Trento ha definito i territori su cui viene assicurato il servizio di Custodia Forestale e la loro suddivisione in zone di vigilanza;
- accertato che l'A.S.U.C. di Villamontagna è inserita nella zona di vigilanza n. 35 nella quale sono ricompresi in tutto o in parte i seguenti Comuni Catastali: Aldeno (in parte), Cimone, Garniga (in parte), Baselga, Cadine, Cognola, Gardolo, Mattarello, Meano, Montevaccino, Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna, Sopramonte (in parte), Trento, Vigolo, Villamontagna, Villazano, Castellano (in parte)
- atteso che, in base al quadro normativo sopra esposto, è necessario stipulare apposita convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Trento, Garniga Terme, Aldeno Cimone e le A.S.U.C. di Baselga del Bondone, Sopramonte, Villamontagna e Vigolo Baselga;
- preso atto che la deliberazione della Giunta Provinciale 1148/2017 prevede per la zona di vigilanza n. 35 un contingente di 6 custodi forestali;
- visto il testo della convenzione, rimesso in allegato (all. A) nel quale si richiama la presente che, firmato dal Presidente, forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, formato da 13 articoli;
- considerato che si ritiene utile riservare alle parti la facoltà di provvedere con successivi specifici

protocolli operativi alla puntuale disciplina dell'organizzazione della gestione in forma associata dei singoli aspetti sottesi all'atto convenzionale, tenuto conto della specificità delle materie e della relativa disciplina normativa;

- preso atto che ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1082 dd. 22/06/2018 che ha prorogato al 01/01/2019 il termine di avvio delle gestioni associate sulla base delle nuove convenzioni originariamente previsto per il 01/07/2018;
 - stabilito che la durata della convenzione è stata stabilita in dieci anni a decorrere dal 01/01/2019;
 - richiamato l'art. 35 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03/05/2018 n. 2 modificata dalla Legge regionale 08/08/2018 n. 6, che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Comuni, e altri enti pubblici locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
 - Visto l'art. 79, comma IV, DPR n. 01 febbraio 2005 n. 3/L.
 - Vista la L.P. 14 giugno 2005 n. 6: recante "Nuova disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico";
 - Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. n. 6-59/Leg. dd. 06.04.2006;
 - Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - Visto lo Statuto dell'A.S.U.C. di Villamontagna approvato con delibera 05/2014 d.d. 03/03/2014
 - Visto il Regolamento dell'A.S.U.C. di Villamontagna approvato con delibera 06/2014 d.d. 03/03/2014
 - Vista la Legge Provinciale 23/05/2007, n. 11 in particolare artt. 106 e 114
 - Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03/05/2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 08/08/2018 n. 6;
 - Vista la Legge provinciale 09.12/2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 ed altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m.;
 - Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- Ritenuti sussistere i presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 03/05/2018 n. 2 e s.m., in considerazione del fatto che il termine per l'avvio della gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale è fissato dalla Giunta provinciale al 01/01/2019;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, espressi dal Segretario;

con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati:

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione avente per oggetto "L.P. 23/05/2007 n. 11 e s.m. ed i., art. 106. Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale nella zona di vigilanza n. 35, formato da n. 13 articoli, Allegato A, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Presidente, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

2. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

P.A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO

CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006

IL SEGRETARIO

f.to avv. Elisa Molinari

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario.

Trento, 27.12.2018

IL SEGRETARIO

F.TO avv. Elisa Molinari

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006.

Parere reso dal Segretario.

Trento, 27.12.2018

IL SEGRETARIO

F.to avv. Elisa Molinari

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

Avverso la presente delibera sono ammessi:

_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.

3/L;

_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del

D.Lgs. 104/2010;

_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

Relazione di pubblicazione

IL SEGRETARIO

f.to avv. Elisa Molinari

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico delle ASUC di Pinè all'indirizzo <http://www.asucvillamontagna.it/alboinformatico.html>, per 10 giorni dal 28/12/2018 consecutivi ai sensi dell'art. 26, 2° comma, d.p.p. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6).

Trento, li 27.12.2018

IL SEGRETARIO

f.to avv. Elisa Molinari

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

Certificato di esecutività

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo della A.S.U.C. di Villamontagna, situato in Piazza dei Predaroi a Villamontagna senza riportare denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6.
- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Trento, li 27.12.2018

IL SEGRETARIO

avv. Elisa Molinari

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

Via per Campel, 91
38121 VILLAMONTAGNA (TN)
E-mail: info@asucvillamontagna.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02319970220

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA FORESTALE**

ZONA DI VIGILANZA N. 35

Tra i COMUNI di:

- Trento, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Aldeno, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Cimone, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Garniga Terme, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

le AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO (di seguito: ASUC) di:

- Baselga del Bondone, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Vigolo Baselga, Trento, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Villamontagna, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

- Sopramonte in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. ___ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

e l'AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE in persona del Legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____

PREMESSO:

- che i Comuni di Garniga Terme, Cimone e Aldeno si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 29 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione dello Statuto intervenuta giusto D.P.G.P. n. 8028/7-A dd. 24.03.1972;
- che la L.P. 23.05.2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) all'art. 114 ha previsto lo scioglimento dei consorzi;
- che l'Assemblea Consorziale, con proprio atto n. 4 dd. 3.12.2015, ha conseguentemente deliberato lo scioglimento del Consorzio proponendo che i soggetti di riferimento disponessero il passaggio alla forma collaborativa della convenzione prevista dall'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., indicazione fatta propria con i sopra richiamati provvedimenti;
- che il Comune di Trento gestisce il Servizio di Custodia Forestale attraverso l'Azienda forestale di Trento e Sopramonte, azienda speciale consorziale costituita assieme all'ASUC di Sopramonte e riconosciuta con decreto 6 ottobre 1954, n. 22570/III/b del Commissariato del Governo per la Regione Trentino - Alto Adige, sinora nell'ambito della circoscrizione territoriale di sorveglianza boschiva n. 50 di cui ai D.P.G.P. 23 dicembre 1986, n. 15-39 e 27 dicembre 1990, n. 17-30;
- che la citata legge provinciale 11/2007, all'art. 106, disciplina il Servizio di Custodia forestale e prevede che i comuni e le amministrazioni separate di uso civico, per i beni da esse amministrati, assicurano il Servizio su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri definiti con apposito regolamento di attuazione della legge; in alternativa, laddove i beni ricadano nell'ambito territoriale delle comunità, come individuate ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il

Servizio può essere assicurato dalla comunità di riferimento, previo accordo tra i comuni e, ove presenti, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico ;

- che per l'ambito territoriale dei Comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, la citata L.P. 3/2006 non prevede la costituzione di una comunità, bensì la stipula di un'apposita convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi; tale convenzione è stata stipulata in data 27 settembre 2011 (n. 125253 prot., n. 23422 racc.);

- che, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale approvato con D.P.P. 9 maggio 2016 n. 5-39/Leg., in attuazione dell'art. 106 della L.P. 11/2007, la Giunta Provinciale con delibera n. 1148 del 21 luglio 2017, ha ridisegnato i confini delle zone di vigilanza. La zona di vigilanza n. 35 ricomprende ora i Comuni di Aldeno (parte), Cimone, Garniga Terme (parte), e i comuni catastali di Baselga del Bondone, Cadine, Cognola, Gardolo. Mattarello, Meano, Montevaccino, Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna, Sopramonte (parte), Trento, Vigolo Baselga, Villamontagna, Villazzano, Castellano (parte);

- che nei comuni citati operano le ASUC di Sopramonte, Baselga del Bondone, Vigolo Baselga, Villamontagna;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa.

ART.2

I Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme e le ASUC di Baselga del Bondone, Sopramonte, Vigolo Baselga, Villamontagna, gestiscono in forma associata e coordinata il servizio di custodia forestale. La gestione è effettuata per mezzo del Servizio di custodia forestale dell'Azienda forestale di Trento – Sopramonte e del personale da essa dipendente. Compete pertanto a detta Azienda la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2016, n. 5 -39/Leg (Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 - legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).

La gestione associata anzidetta assume la denominazione di "**Servizio di Custodia Forestale**".

La sede del Servizio è stabilita nel Comune di Trento, e in particolare nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte in via del Maso Smalz, n. 3. Al Comune di Trento per motivi di mera efficacia gestionale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

All'Azienda forestale saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento del Servizio ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 6.

ART. 3

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'Azienda forestale, avvalendosi del proprio personale amministrativo e tecnico e anche della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede con riferimento al Servizio di Custodia:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;

ART. 4

Il Comune di Trento (ente capofila) si impegna, per tramite dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario prendendo in carico all'interno della pianta organica dell'Azienda la forza lavoro già in dotazione del disciolto Consorzio dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, avvalendosi indicativamente e salvo verifica ad attività iniziata di:

n. 6 Custodi Forestali, cat. C base.

Resta inteso che il suddetto personale assegnato sarà distribuito sul territorio di competenza (zona di vigilanza), in ragione di una unità per ognuna delle sei aree (zone di custodia) in cui è suddivisa la zona di vigilanza (come meglio indicate nella cartografia 1:25.000 allegata al regolamento per il servizio di custodia forestale e precisamente negli allegati alla deliberazione G.P. n. 1148 del 21.07.2017).

Le sei zone di custodia a cui è assegnato un custode risultano essere: a) Baselga del Bondone, Vigolo Baselga, Cadine, Vela (C.C. Baselga Bondone, Vigolo Baselga, Cadine, Sopramonte parte, Trento parte); b) Sopramonte (C.C. Sopramonte, Garniga parte); c) Sardagna, Ravina, Romagnano, Piedicastello (C.C. Sardagna, Ravina, Romagnano, Sopramonte parte, Trento parte); d) Cognola, Meano, Montevaccino, Villamontagna, Gardolo, Trento Nord (C.C. Cognola, Meano, Montevaccino, Villamontagna, Gardolo, Trento parte); e) Mattarello, Povo, Villazzano, Trento sud (C.C. Mattarello, Povo, Villazzano, Trento parte); f) Aldeno, Cimone, Garniga (C.C. Aldeno, Cimone, Garniga, Castellano parte).

Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale di cui sopra e costituente il Servizio in argomento, si conviene circa l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio permanga e sia posto in essere con L'Azienda forestale Trento – Sopramonte. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e relativo procedimento. Mentre il rapporto funzionale, con riferimento alla qualifica di Pubblica Sicurezza di cui al successivo art. 5, è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati e in particolare dei sindaci. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Azienda forestale di Trento e Sopramonte. Il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto, tenuto conto anche di quanto previsto per il coordinamento della Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del personale, fatto salva l'organizzazione dell'Azienda forestale, si stabilisce di attribuire ad un delegato dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle zone di custodia f) per ciò che concerne l'attività gestionale del patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei soggetti d'ambito.

Benché la sede della struttura operativa del Servizio di Custodia Forestale sia ubicata presso l'Azienda forestale di Trento e Sopramonte, è stabilito che un Custode Forestale risulti stabilmente distaccato sui territori insistenti in zona f) con recapito presso la sede del Comune di Garniga Terme. In fase di avvio della gestione associata e fatte salve inderogabili necessità di servizio, viene

assegnato alla zona f) il custode forestale attualmente dipendente del Comune di Garniga Terme. Secondo bisogno, per ovviare a problematiche contingenti il personale di riferimento, come concordemente individuato per i diversi ambiti, potrà essere "distaccato" in altra zona nei termini e forme più opportune senza che possa vantare trattamenti particolari essendo l'assunzione riferita all'intero ambito di vigilanza.

ART. 5

Il Custode Forestale, regolarmente nominato riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 C.P.P.

Per il custode forestale potrà essere richiesto dal sindaco del Comune capofila, nell'ambito della dipendenza funzionale esistente con il sindaco per tale funzione, il riconoscimento della qualifica di P.S. al Commissario del Governo, (articolo 18, legge 31.8.1907, n. 690). La qualifica è attribuita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sulla base di ordini di servizio impartiti dal Sindaco e rispondendo al medesimo della loro esecuzione. Con l'attribuzione della qualifica di P.S. il Custode Forestale ha la facoltà di portare l'arma, senza licenza, per le finalità di cui al comma precedente (art. 73 - II comma del R.D. 6.5.1940, n. 635). Tale facoltà di concessione dell'arma sarà valutata dal Comune di Trento di concerto con l'Azienda forestale. In caso affermativo al custode forestale è assegnata in dotazione una pistola cal. 7,65 ai fini della difesa personale.

Fuori dal territorio della zona di vigilanza e della gestione associata della funzione di custodia forestale, il custode forestale non può portare l'arma in dotazione.

Per particolari servizi i custodi forestali possono essere equipaggiati anche con dispositivi di tutela dell'incolumità personale non classificati come armi in conformità con la normativa vigente.

I Custodi che documentano la posizione di obiettore di coscienza possono chiedere di non rivestire la qualifica di P.S.

ART. 6

I costi relativi alla gestione del Servizio in argomento per la gestione del personale (a titolo esemplificativo stipendi e oneri riflessi, indennità, aggiornamento) e per costi generali e di gestione (a titolo esemplificativo automezzi, beni di consumo, strumentazione, arredi, attrezzature, programmi, stampati, dotazioni individuali diverse ecc.), così come eventuali altri oneri non singolarmente individuabili a priori sono a carico dei Soggetti associati e ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come in seguito specificato. La suddivisione delle spese avviene con riguardo agli ettari complessivi di territorio gestito attraverso il servizio di custodia e secondo le percentuali spettanti a ciascun ente e individuate nell'allegato A) e sulla base delle voci di spesa individuate nell'allegato B). A titolo esemplificativo si indicano gli importi per la

prima applicazione.

Il pagamento degli oneri connessi alla custodia del patrimonio silvo-pastorale relativo all'ente associato avviene annualmente sulla base di una spesa presunta e del consuntivo a saldo. Il pagamento avviene tramite l'emissione di note di addebito dell'Azienda forestale, opportunamente corredate della rispettiva documentazione che attesti le modalità di calcolo nei seguenti periodi:

- acconto della spesa presunta relativa all'anno corrente, da versare entro il 30/06 dell'anno di riferimento di importo pari al 50% degli oneri sostenuti dall'Azienda forestale;
- saldo della spesa relativa all'anno di competenza, con scadenza in data 31/07 dell'anno successivo a quello di riferimento.

I costi di competenza del Comune di Trento e dell'ASUC di Sopramonte sono sostenuti direttamente dall'Azienda in virtù dei rapporti finanziari intercorrenti con i due enti.

Compete alla Azienda forestale, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio di custodia, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

L'Azienda forestale è già strutturata con 5 automezzi e attrezzature a disposizione dei custodi forestali, mentre la custodia e la gestione di ulteriori beni mobili a disposizione del Servizio associato è affidata, per il tramite del Comune capofila, all'Azienda forestale che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme sono dotati un mezzo che viene messo a disposizione dell'Azienda forestale per il Servizio di Custodia.

I beni mobili eventualmente acquisiti dall'Azienda Forestale per conto degli enti aderenti saranno inventariati dall'Azienda stessa che provvederà a ripartire le relative quote di ammortamento in base ai criteri di cui al presente articolo 6.

ART.7

I Soggetti aderenti concordano di individuare nella Conferenza permanente dei Sindaci di cui alla Convenzione n. 125253 prot., n. 23422 racc. d.d. 27.9.2011 (*L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme*), opportunamente integrata dai rappresentanti delle ASUC, la sede deputata ad indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Servizio di custodia. La Conferenza è pertanto composta dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme o loro rispettivi Assessori delegati e dai Presidenti delle ASUC di

Sopramonte, Baselga del Bondone, Vigolo Baselga e Villamontagna o loro delegati. Per la trattazione degli argomenti afferenti alla presente convenzione la validità delle sedute si intende conseguita se presente la maggioranza degli enti aderenti che rappresenti la maggioranza del territorio soggetto a custodia. Ove non si raggiunga un'intesa, le decisioni sono assunte con l'approvazione della maggioranza dei presenti che rappresenti la maggioranza del territorio soggetto a custodia.

Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, anche l'Azienda forestale che esprime parere obbligatorio non vincolante sulle tematiche all'ordine del giorno.

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente, si rinvia alle norme di funzionamento della conferenza previste dalla convenzione n. 125253 prot., n. 23422 racc. d.d. 27.9.2011, in quanto compatibili con la presente convenzione.

Spetterà alla Conferenza la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 6.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La Conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime eventualmente resa a richiesta. Ciò dovrà avvenire in sede di approvazione del consuntivo di spesa.

ART. 8

Il coordinamento tecnico e organizzativo del Custode forestale assegnato alla zona di vigilanza rimane prerogativa del Direttore dell'Azienda forestale (o suo delegato) d'intesa con l'Autorità forestale provinciale, tramite le usuali riunioni a cadenza settimanale finalizzate alla programmazione dei lavori e dei rispettivi orari.

Tutte le richieste relative ad operazioni forestali che esulino l'ordinaria custodia e sorveglianza dei beni silvo-pastorali, quali la matricinatura, la martellata, la misurazione di lotti di legname, la confinazione, ecc., saranno svolte dal Custode Forestale, su richiesta dell'ente convenzionato, fatte salve le prerogative dell'Azienda forestale in quanto datore di lavoro.

ART. 9

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci e decorrerà dal 1° gennaio 2019. Ciascun Soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera degli organi competenti per ciascun ente, che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'Ufficio competente, ciò previa variazione del

territorio di riferimento per la circoscrizione n. 35, come definita con D.P.G.P. 9 Maggio 2016 n. 5 – 39/Leg. e delibera della Giunta Provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti, da comunicare almeno un anno prima della singola scadenza annuale, sono dovute le spese maturate fino al momento del recesso e compete alla Conferenza regolare singole pendenze insorte. In tale evenienza i soggetti che recedono, così come nell'ipotesi di scioglimento generale della Convenzione tutti i soggetti, attraverso opportune intese, s'impegnano in via preferenziale, nel caso sorgesse per loro la necessità di assumere nuovo personale di pari qualifica a trasferire alle proprie dipendenze il personale che su un ambito più ristretto risulterebbe sovranumerario, servendosi dell'istituto del comando, ovvero delle eventuali altre opportunità offerte dalla normativa sopravvenuta. Con riferimento al custode forestale attualmente dipendente del Comune di Garniga Terme, il Comune stesso si impegna in tale evenienza al suo reinserimento in organico.

ART. 10

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità del presente accordo, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, dovranno passare al vaglio unanime della Conferenza cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione globale del presente accordo e delle quote di partecipazione ed essere approvata dagli organi competenti degli enti associati

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, le percentuali di ripartizione delle spese individuate nell'allegato A) in base ai criteri di cui all'art. 6 potranno variare durante il periodo di validità della presente convenzione, in particolare in caso di modifica dell'estensione dei territori soggetti a custodia, senza necessità di approvazione con deliberazione degli organi competenti degli enti associati.

ART. 11

Nello svolgimento del servizio di custodia forestale le parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 12

La presente convenzione è integrativa della Convenzione per la gestione associata n. 125253 prot. n. 23422 racc. d.d. 27.9.2011; per quanto non diversamente previsto ed in quanto compatibile, le disposizioni della medesima si applicano anche alla presente convenzione. Le parti si riservano di definire attraverso appositi protocolli operativi eventuali ulteriori aspetti organizzativi di dettaglio

rispetto alla gestione della convenzione, da approvarsi a cura della conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 7.

ART. 13

Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico dei Comuni firmatari in parti uguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del comune di Aldeno _____

Il Sindaco del comune di Cimone _____

Il Sindaco del comune di Garniga Terme _____

Il Sindaco del comune di Trento _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Baselga del Bondone _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Sopramonte _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Vigolo Baselga _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna _____

Il Rappresentante Legale dell'A.F.T.S. _____

ALLEGATO A)

CONVENZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE
PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

ENTE	Superficie (Ha)	%	%	importo in prima applicazione
ASUC BASELGA DEL BONDONE	189	2,9	2,9	€ 2.006,51
ASUC VIGOLO BASELGA	270	4,2	4,2	€ 2.905,98
ASUC VILLAMONTAGNA	106	1,6	1,6	€ 1.107,04
COMUNE ALDENO	187	2,9	2,9	€ 2.006,51
COMUNE CIMONE	421	6,5	6,5	€ 4.497,35
COMUNE GARNIGA TERME	463	7,1	7,1	€ 4.912,49
COMUNE TRENTO	ASUC SOPRAMONTE	966	14,8	€ 51.754,12
	CADINE	523	8,1	
	COGNOLA	218	3,4	
	CORTESANO	46	0,7	
	GARDOLO DI MEZZO	6	0,1	
	GAZZADINA	22	0,3	
	MATTARELLO	144	2,2	
	MEANO	146	2,3	
	MONTEVACCINO	22	0,3	
	POVO	824	12,7	
	RAVINA	315	4,9	
	ROMAGNANO	69	1,1	
	S. LAZZARO	6	0,1	
	SARDAGNA	490	7,6	
	TRENTO (no uso civico)	539	8,3	
VIGO MEANO	79	1,2		
VILLAZZANO	436	6,7		
Totale	6487	100,0	100,0	€ 69.190,00

ALLEGATO B

COSTO ANNUO DEL PERSONALE (N. 6 UU.LL.)

A) RETRIBUZIONE DEL PERSONALE		
stipendio ed oneri (straordinari, indennità, ecc.)	€ 253.850,00	€ 253.850,00
B) GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE		
assicurazione responsabilità civile	€ 1.800,00	
tassa automobilistica	€ 680,00	
carburante	€ 7.200,00	
manutenzione	€ 3.000,00	€ 12.680,00
C) SANITA' E SICUREZZA		
accertamento sanitario (biennale)	€ 120,00	
addestramento tiro e maneggio armi da fuoco	€ 1.170,00	
spray urticante	€ 90,00	
formazione obbligatoria D.L. 81/08		
sicurezza e salute (quinquennale)	€ 100,00	
primo soccorso (triennale)	€ 170,00	€ 1.650,00
D) SPESE GENERALI		
gestione cedolini	€ 640,00	
telefonia mobile	€ 1.410,00	
pasti	€ 4.360,00	
dotazioni (es. ramponi, ciaspole, binocolo, ecc.)	€ 120,00	
costo coordinamento servizio (*)		
ammortamento spese straordinarie (1)		€ 6.530,00
TOTALE		€ 274.710,00
CONTRIBUTO PAT		€ 205.520,00
COSTO NETTO N. 6 CUSTODI FORESTALI		€ 69.190,00

(*)costo eventuale da valutarsi dopo il primo anno

(1) Applicato al verificarsi di spese straordinarie